

**DELIBERA N. 227/10/CSP**  
**ORDINANZA INGIUNZIONE**  
**ALLA SOCIETÀ ECNOMO S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN**  
**AMBITO LOCALE TELERADIO ALFA ) PER LA VIOLAZIONE DELLA**  
**DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART 37, COMMA 5, D.LGS. 177/05 E NELL'ART.**  
**4, COMMA 4, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED**  
**INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 ottobre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 100/10/DICAM - datato 15 giugno 2010 e notificato in data 30 giugno 2010, con il quale è stata contestata alla società Ecnomo S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Teleradio Alfa, con sede in Licata (AG), alla Strada Comunale Marcotta, 12, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 5, d.lgs. 177/05 e nell'art. 4, comma 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, in quanto, il telegiornale trasmesso il giorno 23 maggio 2009 a partire dalle ore 14.00 circa è stato interrotto dopo circa 1 minuto e 40 secondi di programmazione da un break pubblicitario della durata temporale di circa 2 minuti e 28 secondi, e ripreso per una programmazione di circa 18 minuti e 25 secondi, è stato di nuovo interrotto da un secondo break pubblicitario per circa 2 minuti e 18 secondi; infine, il telegiornale ripreso si è concluso dopo circa 15 minuti e 24 secondi e alla conclusione dello stesso è andato in onda un break pubblicitario per circa 2 minuti 14 secondi; in particolare, il telegiornale trasmesso il giorno 25 maggio 2009 a partire dalle ore 19. 30 circa è stato interrotto dopo circa 2 minuti di programmazione da un break pubblicitario della durata temporale di circa 2 minuti e 30 secondi, e ripreso per una programmazione di circa 11 minuti, è stato di nuovo interrotto da un secondo break

pubblicitario per circa 2 minuti e 10 secondi; infine, il telegiornale ripreso si è concluso dopo circa 21 minuti e 30 secondi e alla conclusione dello stesso è andato in onda un break pubblicitario per circa 2 minuti; in particolare, il telegiornale trasmesso il giorno 28 maggio 2009 a partire dalle ore 7.19 circa è stato interrotto dopo circa 1 minuto e 47 secondi di programmazione da un break pubblicitario della durata temporale di circa 2 minuti e 27 secondi, e ripreso per una programmazione di circa 13 minuti e 46 secondi, è stato di nuovo interrotto da un secondo break pubblicitario per circa 2 minuti e 16 secondi; infine, il telegiornale ripreso si è concluso dopo circa 12 minuti e 43 secondi e alla conclusione dello stesso è andato in onda un break pubblicitario per circa 2 minuti e 15 secondi;

RILEVATO che la società sopra menzionata non ha presentato alcuna memoria difensiva e non ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 5, del decreto legislativo n. 177/05, nella formulazione vigente al momento della programmazione delle trasmissioni in questione, nel corso dei programmi televisivi in esame, interrotti dalla pubblicità, in genere, devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione e che sull'emittente televisiva grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Ecnomo S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Teleradio Alfa, la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e nell'art. 4, comma 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, oltre ogni ragionevole tolleranza, in data 23, 25 e 28 maggio 2009;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di programmi televisivi interrotti dalla pubblicità, senza che siano trascorsi almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma.;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 3.099,00 (euro tremilanovantanove/00) pari al minimo edittale corrispondente ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) moltiplicata per n. tre episodi rilevati nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 23, 25 e 28 maggio 2009, per la violazione della disposizione contenuta negli artt. 37, comma 5, d.lgs. 177 del 2005 e 4, comma 4, delibera n. 538/01/CSP, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 37, comma 5, d.lgs. 177/05 nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati;

VISTO l'art. 4, comma 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

#### ORDINA

alla società Ecnomo S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Teleradio Alfa, con sede in Licata (AG), alla Strada Comunale Marcotta, 12, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (euro tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 227/10/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, , indicando come riferimento "*delibera n. 227/10/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 21 ottobre 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola